

Art. 284

(Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche)

1. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, è interpretato autenticamente nel senso che i redditi da determinare con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della l.r. 33/1987 e successive modifiche sono sia quelli annui complessivi, che quelli lordi annui imponibili complessivi indicati nel comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) dello stesso articolo 39.
2. Le somme risultate pagate in eccesso dagli assegnatari degli alloggi a seguito dell'adeguamento dei canoni di locazione a quanto previsto dal comma 1, sono recuperate attraverso conguagli da effettuarsi sugli importi dei canoni stessi, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, prima delle parole: "I redditi di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "Ai fini del solo inserimento nelle fasce di reddito,".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, è inserito il seguente:

"2 bis. I canoni di cui al comma 1, lettere da b) a g), sono graduati, all'interno di ogni fascia, in riferimento al reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, secondo quanto previsto nella tabella A."
5. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, le parole: "collocati nella fascia di reddito inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "collocati nell'ultima classe della fascia di reddito inferiore".
6. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/1999 e successive modifiche le parole: "alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2001".
7. Dal 1° luglio 2001 fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1 della l.r. 12/1999 e successive modifiche, il canone di locazione è fissato secondo quanto previsto dalla l.r. 33/1987, da ultimo modificata dal presente articolo, commi 3 e 4. L'interpretazione autentica di cui al comma 1 ha efficacia fino al 30 giugno 2001.

TABELLA A

Fascia	REDDITO IMPONIBILE	Aliquota
	da a	
b1 b2 b3 b4	--	4.285.7154,200
	4.285.716	10.000.0004,246
	10.000.001	15.000.0004,306

	15.000.001	18.466.5004,382
c1 c2 c3 c4 c5	18.466.501	20.000.0004,416
	20.000.001	25.000.0004,594
	25.000.001	30.000.0004,820
	30.000.001	35.000.0005,210
	35.000.001	37.500.0005,448
d1 d2 d3	37.500.001	40.000.0005,712
	40.000.001	45.000.0006,412
	45.000.001	49.875.0007,210
e1 e2 e3 e4 e5	49.875.001	50.000.0007,230
	50.000.001	55.000.0008,190
	55.000.001	60.000.0009,152
	60.000.001	65.000.00010,098
	65.000.001	65.625.00010,189
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7	65.625.001	70.000.00010,992
	70.000.001	75.000.00011,796
	75.000.001	80.000.00012,308
	80.000.001	85.000.00012,652
	85.000.001	90.000.00012,820
	90.000.001	95.000.00012,934
	95.000.001	99.437.50013,000
G	Maggiore di 99.437.501	13,000